

**LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1976, N. 3<sup>1</sup>**

**Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione  
per l'esercizio finanziario 1975<sup>2</sup>**

**Art. 1**

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

**Art. 2**

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1975 e nell'allegato n. 1 al bilancio stesso sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

**Art. 3**

Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 10 febbraio 1976, n. 6.

**Art. 4**

Sugli stanziamenti autorizzati con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1975 possono essere assunti impegni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di variazione stesso.

TABELLE<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tabelle omesse poiché di contenuto finanziario.